



All'INPGI
Via Nizza, 35
00198 R O M A

e, p.c.:

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
RGS-IGESPES
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

CdG: MA004.A007.11433
Classificazione: PG-L-77
Allegati: 1

OGGETTO: INPGI - Delibera del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28.9.2016 concernente l'adozione di un contributo straordinario.

Con nota n. 264 del 4.10.2016, codesto Istituto ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui all'art.3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 63/2016, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 28.9.2016, con la quale è stato introdotto un "*contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale*".

Tale contributo "*straordinario*" è stabilito nelle intenzioni dell'INPGI, per completare la riforma regolamentare di cui alla delibera CdA n. 62/2016, con caratteristiche necessariamente di temporaneità (trovando applicazione per la durata di soli tre anni, a decorrere dall'1.1.2017) ed è posto a carico di taluni trattamenti pensionistici particolarmente elevati perché calcolati con criteri ben diversi rispetto agli attuali. La misura del contributo è determinata applicando aliquote crescenti su scaglioni di importo pari o superiore a 38 mila euro lordi annui.

Nell'adozione della delibera in oggetto, codesto INPGI ha considerato le determinazioni delle Parti Sociali, FNSI e FIEG, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. 509/1994, hanno espresso il proprio avviso, rispettivamente, con note del 27 e del 28 settembre 2016.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso sulla delibera in esame con nota n. 15917 del 27 gennaio 2017, che, ad ogni buon conto, si allega.

Dalla lettura delle premesse del deliberato, emerge come l'INPGI intenda introdurre una misura straordinaria a carattere temporaneo, in ossequio alla "*esigenza di graduare e temperare almeno in parte l'effetto di ripartizione degli oneri conseguenti alle misure volte al contenimento della spesa previdenziale*", che, in rispondenza a criteri di equità fra le diverse coorti di iscritti, non può essere posto esclusivamente a carico delle generazioni dei futuri pensionati.

Il sistema a ripartizione, presente in INPGI, è infatti strettamente correlato al patto intergenerazionale che, data la criticità delle attuali risultanze di bilancio, richiede almeno temporaneamente, una redistribuzione responsabile delle risorse in funzione soprattutto equitativa. In tale ottica, non può non essere apprezzato l'intendimento di codesto Istituto di contemperare gli interessi e i diritti delle platee dei soggetti obbligatoriamente assicurati tempo per tempo, al fine di costruire un processo lineare e ponderato che faccia sì che il carico delle misure adottate non risulti *"interamente gravante sulle future generazioni"*.

L'Istituto, nei cui organi deliberativi e di controllo siedono anche giornalisti pensionati, ha, pertanto, scelto opportunamente e legittimamente di consentire a queste coorti di concorrere, in funzione equitativa e per un tempo limitato, al perseguimento del riequilibrio finanziario della gestione previdenziale, riaffermando così il citato patto intergenerazionale che, alla fine degli anni '90, ha portato alla privatizzazione dell'Istituto di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani, con assunzione della responsabilità della gestione della previdenza, da parte dei giornalisti stessi.

La misura deliberata intende perseguire, quindi, lo scopo di arginare le criticità della gestione previdenziale, e, al contempo, di stemperare le oggettive dismetrie di trattamento fra le diverse platee ammesse al diritto a pensione.

I giornalisti più giovani, infatti, in un periodo di crisi economica e lavorativa che coinvolge pesantemente gli iscritti all'INPGI, concorrono fortemente all'effettiva erogazione delle attuali prestazioni previdenziali, subendo, peraltro, in prima persona, gli effetti di una riforma per loro necessariamente meno vantaggiosa (a seguito, ad esempio, dell'innalzamento delle aliquote contributive e dei requisiti pensionistici), mentre i giornalisti già pensionati, le cui prestazioni sono, invero, scollegate da una diretta correlazione con la contribuzione a suo tempo versata, contribuiscono secondo equità in modo straordinario e temporaneo.

Detto contributo, straordinario e temporalizzato sulle pensioni più alte, sembra concorrere adeguatamente al perseguimento delle esigenze dettate da quanto prefigurato, per gli enti privati di previdenza obbligatoria, dalle disposizioni di legge primaria. L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994, infatti, impone loro di adottare *"provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale"*, nonché iniziative finalizzate ad assicurare l'equilibrio di bilancio della gestione economico-finanziaria agli stessi affidata, con scelte che incidano nell'ambito del loro proprio ordinamento il quale, come è noto, si può definire un sistema chiuso. L'autonomia normativa degli enti di previdenza privata prefigura proprio un richiamo alla responsabilità degli organi e dunque dei rappresentanti degli iscritti all'Istituto e allo stesso tempo è uno strumento fondamentale per conseguire, con scelte autonome e risorse proprie, la *mission* istituzionale. D'altro canto, la Suprema Corte di Cassazione (vedi, per tutte, Cass. n. 28829 del 19 dicembre 2008 e n. 24202 del 16 novembre 2009) nonché la Corte Costituzionale (da ultimo, con ordinanza n. 254 del 18 ottobre 2016) hanno dedotto una *"sostanziale delegificazione"* *"affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti"* - *"ferma restando, tuttavia, l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti"*.

Peraltro, il contributo temporaneo di natura straordinaria deliberato dall'INPGI risulta idoneo a rispondere ai parametri delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, laddove afferma, in relazione al diverso contributo di solidarietà di cui al comma 486 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che: *"Il contributo, dunque, deve operare all'interno dell'ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà "forte", mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da*

vari fattori - endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) - che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 del 2014, n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis)".

In particolare, il contributo oggetto di delibera da parte dell'INPGI pare rispondere adeguatamente alle specifiche caratteristiche declinate dalla Consulta nella medesima sentenza n. 173/2016, cioè di *"operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum"*, in quanto:

1. è riscosso direttamente dall'INPGI e trattenuto nell'ambito della propria gestione per soddisfare finalità di solidarietà ed equità intergenerazionale, interne al medesimo circuito previdenziale;
2. trova giustificazione, in un periodo di grave crisi economica e del mercato del lavoro, in particolare per gli iscritti INPGI, con serie ripercussioni sulla stabilità finanziaria del sistema pensionistico dell'Istituto;
3. si tratta di un prelievo contenuto sulle pensioni più elevate (*"l'incidenza sulle pensioni <ancorché> 'più elevate' deve essere contenuta nei limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili"*, sempre Corte Cost., sent. n. 173/2016), che viene affiancato da altri interventi, sia contingenti che strutturali, adottati dall'Istituto con lo scopo di temperare e bilanciare i diversi interessi in gioco: la sostenibilità della gestione e l'erogazione delle prestazioni attuali e future, da una parte, con l'adeguatezza delle prestazioni in essere, dall'altra;
4. rispetta il principio di proporzionalità, essendo parametrato ad aliquote percentuali crescenti su scaglioni di reddito;
5. si pone come misura transitoria, eccezionale e temporalmente circoscritta.

Si evidenzia, laddove necessario, che il contributo straordinario in questione, si pone in discontinuità con il contributo di solidarietà - applicato dall'INPGI tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016, esclusivamente in forza della disposizione normativa di rango primario di cui all'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 - in quanto va inquadrato nella più ampia e complessa riforma che l'Istituto ha messo in atto con la delibera CdA n. 62/2016.

Per quanto concerne la sostenibilità della misura introdotta, si osserva che, pur non essendo stata allegata alla delibera CdA n. 63/2016 in esame una specifica valutazione (che quantifichi il gettito annuo derivante dall'applicazione del suddetto contributo), tuttavia, nella relativa nota di trasmissione, viene, comunque, precisato che *"l'impatto economico stimato sul bilancio dell'ente è di circa 6 milioni di euro l'anno, i cui effetti sono stati peraltro tenuti in considerazione dall'Attuario nell'ambito delle proiezioni attuariali elaborate sulla scorta del provvedimento di riforma contenuto nel già citato atto n. 62"*.

Al riguardo, si segnala che la medesima delibera CdA n. 63/2016, che introduce il contributo straordinario in parola, nel porsi a completamento degli interventi introdotti con la delibera n. 62/2016 (recante modifiche al *Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO*), adottata dal CdA nella medesima data, costituisce tuttavia un atto deliberativo distinto, sottoposto separatamente all'attenzione dei Dicasteri vigilanti e con un proprio iter istruttorio in sede amministrativa.

Codesto Istituto, pertanto, è chiamato a conformarsi, per il futuro, alle procedure di adozione e trasmissione delle determinazioni per gli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e a produrre, quindi, idonei e specifici documenti a supporto, sia tecnico-attuariali che contabili.

Infine, in relazione alla tabella di cui al punto 1 della delibera in parola, nella quale sono declinati gli scaglioni di reddito e le percentuali ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si rileva la necessità meramente operativa che siano precisati *"i valori estremi degli scaglioni di rendita in modo da escludere fasce di esenzione"* nell'intervallo, seppur minimo (in centesimi), esistente fra una classe di reddito e l'altra. Pertanto, si specificano come segue le classi di importo in modo da renderle perfettamente contigue:

- ✓ [0-37.999,99];
- ✓ [38.000,00-56.999,99];
- ✓ [57.000,00-74.999,99];
- ✓ [75.000,00-109.999,99];
- ✓ [110.000,00-149.999,99];
- ✓ [150.000,00-199.999,99];
- ✓ [da 200.000,00 e oltre].

L'istruttoria ministeriale svolta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ha tenuto conto della riforma complessiva avviata da INPGI con la delibera CdA n. 24/2015 (parzialmente approvata in data 2.02.2016) e proseguita con la delibera CdA n. 62/2016, la quale, peraltro, è supportata anche dagli effetti di quanto introdotto con la presente delibera CdA n. 63/2016.

Tenuto conto che il processo di riforma si è reso necessario, non tanto per una manutenzione ordinaria del sistema previdenziale, ma per far fronte al preoccupante stato di disequilibrio economico in cui versa l'INPGI, il contributo ivi deliberato pare rispondere a principi di equità e criteri di ragionevolezza tali da consentire di valutare positivamente l'iniziativa, peraltro temporalmente circostanziata, anche per gli effetti a carico delle prestazioni su cui incide.

Pertanto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha reso il proprio parere con nota RGS-IGESPES n. 15917 del 27 gennaio 2017, **si approva, nel testo qui allegato e con la specifica delle classi di importo sopra indicate, la delibera n. 63 del 28 settembre 2016**, adottata dal Consiglio di amministrazione di codesto Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è data notizia nel sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it) nella pagina dedicata a ciascun ente, raggiungibile dal seguente percorso: Home/Temi e priorità/Previdenza/Focus on/Vigilanza su enti di previdenza di diritto privato/Delibere approvate.

Sempre d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che, in ogni caso, *"la diversa destinazione delle risorse acquisite con il contributo straordinario, eventualmente deliberata in fase successiva dal Consiglio di amministrazione, dovrà essere oggetto di nuova*

valutazione da parte dei Dicasteri vigilanti, anche sulla base di un documento tecnico, che ne evidenzi le specifiche conseguenze sulla stabilità della gestione previdenziale” (cfr. parere MEF n. 15917 del 27 gennaio 2017).

Si invita codesto INPGI a proseguire nel processo di riforma intrapreso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta Ferrari

FERRARI CONCETTA
Date 20.02.2017 17:11:30

5

PG - L - 44 GG

Gelen



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IV

Roma,

27 GEN. 2017

Prot. N. 15912
Rif. Prot. Entrata N. 80468
Risposta a nota del: 17 ottobre 2016 n. 13306

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali ed Assicurative
Divisione IV
Via Flavia, 6
00187 ROMA

OGGETTO: INPGI - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 28 settembre
2016 - adozione contributo straordinario.

Si fa riferimento alla nota indicata al margine, con la quale codesto Ministero chiede il parere di competenza, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, sulla delibera in oggetto, inviata dall'Istituto con la nota n. 264 del 4 ottobre 2016.

Con la delibera n. 63, l'Inpgi istituisce un contributo straordinario di partecipazione a carico dei trattamenti pensionistici, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la finalità di riequilibrare la gestione previdenziale. La misura della contribuzione è stabilita da aliquote crescenti per scaglioni di rendita superiori a 38.000 euro.

Con la stessa deliberazione, l'Inpgi si riserva *<in una fase successiva di deliberare eventuali diverse forme di destinazione - sempre nell'ambito della predetta Gestione Previdenziale - del relativo gettito>*.

Con riferimento all'istituzione del prelievo contributivo sulle rendite in erogazione, nei preliminari del provvedimento, l'Istituto precisa di aver tenuto conto sia degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione sia dei principi e delle

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

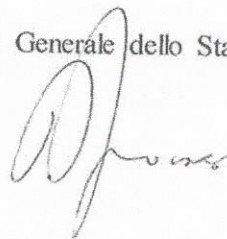
Arrivo - Roma, 30/01/2017
Prot. 36 / 0001092

argomentazioni espresse a riguardo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173 del 13 luglio 2016.

Alla nota di trasmissione della deliberazione non è allegata la relazione tecnica per la verifica degli effetti della disposizione sull'equilibrio della gestione. Le conseguenze dell'istituzione del contributo sono evidenziate, insieme con gli effetti di numerose altre modifiche regolamentari, nel documento tecnico presentato a corredo della delibera n. 62 del 2016, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del provvedimento in oggetto.

Per quanto precede, si evidenzia che il contributo straordinario è destinato a favorire il ripristino dell'equilibrio della gestione, ma si rinvia alle valutazioni di codesto Dicastero riguardo la legittimità del provvedimento, alla luce delle criticità presentate, per l'analoga contribuzione istituita con la delibera n. 24 del 2015, nella nota n. 1379 indirizzata all'Inpgi il 2 febbraio 2016. Si ritiene, comunque, necessario segnalare all'Ente che la diversa destinazione delle risorse acquisite con il contributo straordinario, eventualmente deliberata in una fase successiva dal Consiglio di Amministrazione, deve essere oggetto di valutazione da parte dei Dicasteri vigilanti anche sulla base di un documento tecnico che ne evidenzi le specifiche conseguenze sulla stabilità della gestione previdenziale. Si segnala, infine, che nel definire gli scaglioni di rendita per la determinazione della contribuzione eventualmente dovuta è necessario precisare i valori estremi in modo da escludere fasce di esenzione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



2



M Sig. Franco Abruzzo

francesco.abruzzo@pec.giornalistilombardia.it

CdG: MA004.A013.11449
Classificazione: PG-E-16
Allegati:

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Si fa riferimento alle due pec del 17.3.2017 concernenti l'oggetto, con le quali, ad integrazione della precedente istanza del 22.2.2017, è stato precisato che l'accesso è diretto "ad ottenere, per finalità di Giustizia, le note ministeriali relative alle delibere n. 62 e n. 63 adottate dal Cda dell'Inpgi in data 28.9.2016" ed è stata prodotta copia del documento di identità.

Ciò premesso, si comunica l'accoglimento dell'istanza di accesso, perfezionata in data 17.3.2017.

Il relativo fascicolo è disponibile presso la sede della scrivente Direzione generale, ubicata al quarto piano dello stabile di via Flavia, 6, in Roma.

Il richiedente - o altra persona incaricata, munita di apposita delega - potrà prenderne visione ovvero estrarne copia alla presenza del funzionario responsabile del procedimento, dott.ssa Gabriella Galazzo (stanza n. 7) nei giorni 10 oppure 12 aprile 2017, dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento da confermare almeno 5 giorni prima delle date sopra indicate, all'indirizzo mail divisionale: DGP previdenza div4@lavoro.gov.it.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della l. 241/1990, il solo esame documentale è gratuito, mentre l'estrazione di copie di documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo di euro 0,26 per ogni foglio riprodotto; l'estrazione di copie di documenti dichiarate conformi all'originale è, inoltre, soggetta alla produzione di marca da bollo di euro 16,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Concetta FERRARI

FERRARI CONCETTA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIVISIONE IV
22.03.2017 17.04.19 CET